

STATUTO
ASSOCIAZIONE
“SESTO TV APS”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO SOCIALE

ART. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “SESTO TV APS” la quale opera ai sensi del Codice Civile e del DLgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

ART. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Sesto Fiorentino, Piazza Mario Rapisardi, 6 a Sesto Fiorentino.

ART. 3 Scopo sociale

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, si ispira a principi concertativi e persegue l'obiettivo di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità locale.

E' vietato, salvo i rimborsi spese documentati, distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria.

L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, ha come scopo lo svolgimento in particolare delle seguenti attività:

- Svolgere, promuovere e gestire iniziative sul piano culturale e della ricerca con particolare riferimento alla multimedialità, alle nuove tecnologie, all'editoria, al mondo radiofonico e televisivo;
- Organizzare e gestire attività di laboratorio nonché attività seminariale didattica, conferenze, dibattiti, gestire eventi culturali con lo scopo di diffondere l'uso avanzato di metodologie e tecnologie della comunicazione;
- Collaborare, mediante la stipula di convenzioni e/o dichiarazioni di intenti, con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali, scuole, fondazioni e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi, con particolare attenzione alla promozione e valorizzazione del territorio, ai mondi della scuola, dei giovani, delle relazioni inter-generazionali, del tessuto economico sociale delle comunità locali interessate;
- Progettare, organizzare e gestire corsi di formazione professionale; attuare ed elaborare progetti e servizi nel campo della comunicazione e della rete che rientrino nei progetti finanziati da enti privati, dalla Comunità Europea e di competenza ministeriale, regionale, provinciale e comunale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 Durata dell' Associazione

La durata dell'Associazione con decorrenza dalla data dell'atto costitutivo, è fissata a tempo indeterminato. Essa si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungere gli scopi sociali.

ART. 5 Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 6 Ammissione dei soci

Per essere ammessi come associati è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 60 giorni su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso contro la delibera motivata di rigetto, entro i successivi 60 giorni all'Assemblea, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7 Diritti degli associati

Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale o pluriennale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee nonché di essere eletti negli organismi direttivi dell'associazione e di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione.

ART. 8 Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione, stabilita dal Consiglio d'amministrazione ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 9 Perdita della qualifica di associato

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c. quando in qualunque modo arrechino gravi danni morali o materiali alla Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere all'assemblea contro il provvedimento secondo le modalità di cui all' art. 6 del presente Statuto.

La qualifica di associato si perde anche per morte e recesso

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 Gli organi dell'Associazione sono:

a. L'Assemblea degli associati;

b. Il Consiglio direttivo.

ART. 11 Assemblea

L'Assemblea degli Associati è sovrana. E' composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell' ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante avviso affisso nella sede sociale e con invito scritto inviato con modalità telematiche , almeno 10 giorni prima della riunione.

ART. 12 Compiti dell'assemblea

L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;

b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

c. nomina i componenti del Consiglio direttivo,
d. delibera circa l'ammissione, e l'espulsione degli associati;
e. modifica il presente statuto e atto costitutivo;

f. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;

g. revoca il Presidente con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

j. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qual volta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati e nei seguenti casi: per le modifiche statutarie per cui è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento, scissione, trasformazione, fusione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i 10 giorni seguenti dal giorno di svolgimento dell'Assemblea.

ART. 13 Quorum

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14 Deleghe

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di 7 eletti dall' Assemblea fra gli associati per la durata di quattro anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio d'amministrazione viene nominato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 16 Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno 3 volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale ed i piani editoriali così come previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 Presidente

Al Presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 18 Segretario

Il Segretario, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 19 Tesoriere

Il Tesoriere, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

PATRIMONIO DELL 'ASSOCIAZIONE

ART. 20 Risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi pubblici o privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- f. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

- g. altre entrate compatibili con le finalità sociali previste dal presente Statuto e con il Codice del terzo settore.

ART. 21 Tessere sociali

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22 Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 23

L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL 'ASSOCIAZIONE

ART. 24 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 25 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al Dlgs 117/2017 e sue successive modifiche e in quanto compatibili alle norme del codice civile

IL PRESIDENTE

I
L

S
E
G
R
E
T
A
R